

Il Commissario Straordinario

Amministrazioni nonché disposizioni integrative attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti" e il decreto di attuazione, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge di stabilità 2014 n. 147/2013 che, all'articolo 1, comma 456, primo periodo, nel prorogare al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del DL 78/2010, relative al triennio 2011 / 2013 per quanto attiene il limite dell'importo del fondo dell'anno 2010 e la riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, ne ha sospeso l'efficacia dal gennaio 2015 disponendo al secondo periodo "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del febbraio 2015 che, richiamata la legge n. 147/2013, chiarisce "dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1 DLgs. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato art. 9, comma 2 bis";

Tenuto conto che la Legge n. 133/2008 ha dettato norme restrittive e rigorose in materia di contrattazione integrativa, disponendo altresì all'art. 67 l'intensificazione dei controlli sui contratti decentrati da parte della Corte dei Conti, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per verificare in particolare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione e applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa;

Visto l'art. 15, comma 2 del CCNL del comparto regioni e delle autonomie locali del 1 aprile 1999, che prevede la possibilità di integrare il fondo nella sua parte variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno '97;

Richiamata la delibera consiliare n. 4 del 23 luglio 2004 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente;

Visto l'art. 4 comma 1 del DLgs. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo, al fine di un'intesa che comporti, in linea con gli indirizzi programmatici coerenti ai percorsi di attuazione oltre che di innovazione degli interventi volti a sostenere il diritto allo studio universitario relativi a:

- razionalizzazione della funzionalità organizzativa,
- miglioramento, dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione,
- accrescimento professionale e ottimizzazione dell'impiego del personale,

fornire alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi generali cui attenersi nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa 201 e, precisamente:

[Handwritten signature and stamp]

Il Commissario Straordinario

- a) l'ammontare complessivo del fondo, costituito secondo la vigente normativa contrattuale nelle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, va decurtato dal 1° gennaio 2015 di un importo pari alle riduzioni operate nel precedente anno 2014, secondo il disposto dalla legge di stabilità n. 147/2013 all'articolo 1, comma 456, che ha sospeso le misure di contenimento previste dal comma 2bis, dell'articolo 9 del Decreto legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, per quanto concerne l'osservanza del limite dell'importo del fondo dell'anno 2010 e la riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio";
- b) conferma dell'importo complessivo del salario di produttività per categoria previsto per l'anno 2014, definendo le percentuali e le modalità di erogazione del salario accessorio, finalizzato alla produttività individuale e collettiva nel rispetto delle norme vigenti e della prassi corrente, corrisposto con valutazione quadrimestrale;
- c) integrazione del fondo nella sua parte variabile sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari dell'anno '97, corrispondente ad € 88.734,64, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL del comparto regioni e delle autonomie locali del 1 aprile 1999;
- d) autorizzazione alle progressioni economiche orizzontali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e delle normative vigenti;

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DECRETA


- 1) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica all'avvio del negoziato con le organizzazioni sindacali per la stipula del contratto decentrato integrativo del personale delle categorie per l'anno 2015, conformandosi ai seguenti indirizzi nella fase di commissariamento straordinario, nella considerazione della generale situazione economico finanziaria e della capacità di spesa dell'ente:
 - a) l'ammontare complessivo del fondo, costituito secondo la vigente normativa contrattuale nelle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, va decurtato dal 1° gennaio 2015 di un importo pari alle riduzioni operate nel precedente anno 2014, come chiarito dalla Circolare n. 8/2015 della Ragioneria Generale dello Stato sul *disposto* dalla legge di stabilità n. 147/2013 all'articolo 1, comma 456, che ha sospeso le misure di contenimento previste dal comma 2bis, dell'articolo 9 del Decreto legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, per quanto concerne l'osservanza del limite dell'importo del fondo dell'anno 2010 e la riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio";
 - e) conferma dell'importo complessivo del salario di produttività per categoria previsto per l'anno 2014, definendo le percentuali e le modalità di erogazione del salario

Il Commissario Straordinario

accessorio, finalizzato alla produttività individuale e collettiva nel rispetto delle norme vigenti e della prassi corrente, corrisposto con valutazione quadrimestrale;

- f) integrazione del fondo nella sua parte variabile sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari dell'anno '97, corrispondente ad € 88.734,64, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL del comparto regioni e delle autonomie locali del 1 aprile 1999;
 - g) autorizzazione alle progressioni economiche orizzontali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e delle normative vigenti;
-
- 2) di inviare il presente provvedimento al Vice Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti.

Il Commissario Straordinario
Prof. Carmelo Ursino



LAZIODISU
PER COPIA CONTROLLE